



ASSOCIAZIONE LABORATORIO ZEN INSIEME
Verbale dell'Assemblea ordinaria dei soci



Il giorno ventisei marzo 2022, alle ore 18:00, presso i locali della sede legale dell'Associazione Laboratorio Zen Insieme, in via C. Girardengo 18/20, Palermo si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci e delle socie dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D. Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".

I presenti nominano quale Presidente dell'assemblea Fabrizio Arena e quale Verbalizzante Maria Carmen Fasolo.

Il Presidente Fabrizio Arena rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata e, ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, ed è da ritenersi validamente costituita in quanto raggiunte le maggioranze dell'Assemblea ordinaria.

Il Presidente dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie e/o opportune a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea dà mandato al Presidente di apportare le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni, richieste dalle autorità competenti in applicazione del Codice del terzo settore;

La registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.lgs. 117/2017.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 20:00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Fabrizio Arena

Il Verbalizzante

Maria Carmen Fasolo

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo
Ufficio Territoriale di Palermo

Registrato il 28/03/2022 al n. 962 serie 3A

Pagate € 200,00





STATUTO

Dell'Associazione "LABORATORIO ZEN INSIEME ETS",

costituita in data 08 novembre 1988 con atto ricevuto
dalla Notaia Maria Armano di Palermo (PA) Rep.n.9243

Racc. n.2507

Art. 1) Denominazione e Sede

1.1 L'Associazione rispecchia il modello organizzativo
della Associazione disciplinato dal Codice del Terzo
settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.2 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del
Terzo settore l'Associazione assumerà la denominazione
"LABORATORIO ZEN INSIEME ETS". L'acronimo ETS o la
locuzione "ente del terzo settore" potranno essere
inseriti/e nella denominazione, in via automatica e
saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti,
nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il
pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al
Registro unico nazionale del terzo settore.

1.3 L'Associazione ha sede in Comune di Palermo,
all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio
Direttivo e pubblicizzato nelle forme di legge.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non
costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali

Edoardo A...

RT



2.1 L'Associazione, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le sedi attività delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione

Febbraio

della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;



l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Fabrizio Am

RA

2.2 L'Associazione persegue le proprie finalità mediante le seguenti attività:

- elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio-educative e culturali;
- promuovere e stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
- prestare particolare attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;
- creare percorsi innovativi nel campo della prevenzione e della lotta alla mentalità mafiosa promuovendo azioni ed iniziative che tendono alla rimozione delle cause del disagio ed al superamento delle varie forme di marginalità (devianze, tossicodipendenza, alcolismo, disoccupazione etc...);
- contribuire alla formazione di una cultura della solidarietà e del lavoro in sinergia fra le realtà sociali ed istituzionali;
- sperimentare modalità di lavoro che aiutino i cittadini e le cittadine che vivono in condizioni di disagio ad essere partecipi, attivi e diventare sempre più protagonisti del cambiamento del proprio stile di vita;
- promuovere progetti in favori di minori tendenti a



Fabrizio Am

coinvolgere le varie realtà dei quartieri, caratterizzati da vulnerabilità sociale, in cui essi vivono con particolare attenzione degli/delle adolescenti e delle loro famiglie;

- gestire servizi finalizzati a realizzare opportunità educative, formative, aggregative, ricreative e di orientamento al lavoro in favore degli/delle adolescenti e dei giovani;
- sperimentare modalità di lavoro che aiutino i cittadini e le cittadine che vivono in condizioni di disagio ad essere partecipi, attivi e diventare sempre più protagonisti del cambiamento del proprio stile di vita in cui opera l'associazione stessa;
- promuovere e gestire ricerche orientate alla conoscenza del territorio ed alla qualificazione degli interventi;
- informare sulle attività realizzate anche attraverso eventuali pubblicazioni.

2.3 L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi statutari, può accettare lasciti e donazioni mobiliari ed immobiliari, donazioni di modico valore, donazioni ed elargizioni liberali di denaro non destinate, eredità e legati testamentari, disponendone secondo le finalità proprie.

L'Associazione può, con l'utilizzo di risorse



donato A

[Handwritten signature]

finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile od opportuna al perseguimento delle proprie finalità ed a realizzare economie di gestione, quali:



a) la stipula con enti pubblici o soggetti privati di accordi o contratti per il perseguimento delle proprie finalità, come l'acquisto di beni o servizi, l'assunzione secondo le norme di legge di personale dipendente dotato della necessaria qualificazione professionale, l'accensione di mutui o finanziamenti;

b) la partecipazione, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, ad istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie e strumentali al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

L'Associazione può partecipare a bandi ed avvisi regionali, nazionali, comunitari e internazionali oltrechè di soggetti privati quali ad es. fondazioni bancarie ecc...

Per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, l'associazione si avvale, preferibilmente, del personale degli associati, senza ulteriori oneri.

2.4 Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017

Febbraio 1

[Handwritten signature]

l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

2.5 L'Associazione è apartitica e si ispira ai principi di democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini, e la gratuità delle cariche sociali ed ha come finalità ed oggetto il perseguimento del bene comune, cercando di elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione e il pieno sviluppo della persona.

Art. 3) ASSOCIATI

Il termine associati indica le persone che, condividendo



Fabrizio A.

RE

i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Ciascun associato ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione.

Sono Soci Fondatori coloro i quali sono firmatari dell'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

Sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando un'attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

Sono Soci Onorari le persone fisiche e gli enti pubblici e/o privati ai quali il Consiglio Direttivo previa delibera attribuisca tale "status" per particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.



Febbraio

17/2

Soci Sostenitori o Promotori sono tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, contribuendo alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti.

Art. 4) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione dovrà farne domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza scritta che contenga, oltre alle proprie generalità,



Fabrizio

[Handwritten signature]

un'esplicita adesione al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dall'Associazione.

Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 5) Recesso ed esclusione e perdita dello "status"
di associato

La qualifica di associato è a tempo indeterminato.

Lo status di associato si perde per:

-decesso;

- recesso.

L'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione



Federico

di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo comunicata, entro 30 giorni, con qualsiasi mezzo idoneo che accerti l'avvenuta comunicazione, contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'Assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art.6) Volontari/e

L'associazione qualora si avvalga di volontari/volontarie nello svolgimento delle proprie attività è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari e le volontarie che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il/la volontario/a è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua



Roberto

RE

azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

L'associazione potrà avvalersi previa specifica richiesta e nel rispetto delle prescrizioni di legge di operatori/operatrici volontari/e del servizio civile universale. A tali operatori/operatrici non potranno applicarsi le cui disposizioni del presente articolo.

Qualora l'associazione decidesse di avvalersi dell'attività di volontari/e nelle forme e nelle modalità disciplinate dal presente articolo e nei limiti e nel rispetto delle norme imposte dal Codice del Terzo Settore è obbligatoria la copertura assicurativa contro infortuni e malattie connesse e/o riconducibili allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7) Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;



11/10/20

RF

- e) l'Organo di controllo;
- f) l'Organo di revisione;
- e) i probiviri.



Articolo 8 - Assemblea dei soci

A) Funzioni

L'assemblea degli associati:

- elegge il/la Presidente;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio di esercizio [ed il bilancio sociale];
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva i regolamenti;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla

19/10

Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, in via ordinaria, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale, è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per la delibera di fusione, scissione o trasformazione.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualevolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli/delle aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato/a a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato/a nella domanda di ammissione e



[Handwritten signature]

successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati e le associate iscritti/e da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato/a.

Ciascun associato/a esprime un solo voto.

Ciascun associato/a può farsi rappresentare in assemblea da altro associato o altra associata mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato/a può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati/e.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'associato/a indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti



orig. A

RF

dell'assemblea è affidata ad un segretario o una segretaria nominato dal/dalla Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il/la Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire ad ogni partecipante il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato/a; il/la Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati e delle associate partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i/le soci/e in regola con il versamento della quota sociale.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché



Unità: 0

RF

ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al/alla Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il/la Presidente ed il/la verbalizzante.

III) Maggioranze

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati e delle associate aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai/dalle presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai/dalle presenti, qualunque sia il numero degli associati e delle associate intervenuti/e.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali



60/11/10 A

SCF

modifiche dello Statuto, o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delle associate e il voto favorevole della maggioranza dei/delle presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delle associate.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi fissati dall'Assemblea.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- = assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- = convocare l'Assemblea degli associati e delle associate;



[Handwritten signature]



- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati e delle associate;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati e delle associate;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra

Imprese, o altre modalità simili o assimilate;

- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- provvedere all'assunzione di eventuale personale dipendente;
- individuare le attività diverse, secondarie e strumentali;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati e le associate persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi/esse sono rieleggibili.

I/le componenti il consiglio Direttivo devono essere in



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes.

possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un/una Vice Presidente, un/una Segretario/a Generale, un/una Tesoriere/a.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno/una o più consiglieri, gli altri membri provvedono a sostituirli; i consiglieri e le consigliere così nominati/e restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione



RF



del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del/della Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- che sia consentita al/alla Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti e delle intervenute non personalmente presenti;
- che sia consentito al/alla verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti e a tutte

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

le intervenute di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.



Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il/la Presidente ed il/la verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal/dalla Presidente e dal/dalla segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il/la consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato/a dimissionario/a.

Ciascun consigliere e ciascuna consigliera deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I/le componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

dall'esercitare il diritto di voto.

I/le componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati, delle associate e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 10) Presidente dell'Associazione

Il/la Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto/a dall'assemblea, dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il/la Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Il/la Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Art. 11) Organo di Controllo

A) Funzioni



donato

[Handwritten signature]

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.



Fatto a _____

RF

Al membri componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art.12) Organo di revisione

Se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legale dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art.13) Probiviri

L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri in numero massimo di 5 (cinque), che dura in carica tre anni, cui demandare, secondo modalità da stabilirsi, la vigilanza sulle attività dell'associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati e le associate. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.



110 D

[Handwritten signature]

Art. 14) Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e delle associate e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini e cittadine, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

A) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art.2

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di Associati, associate, lavoratori, lavoratrici, collaboratori, collaboratrici, amministratori ed altri/e componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico



11/10/10 A

DCF

affare.

Art. 15) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio



Art. 15

15

Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.



Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio d'esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea per la definitiva approvazione.

Art.15) Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

Art.16) Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]